

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 del 15.4.2008

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6
DEL D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165 e s.m.i.**

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01, come integrato dall'art. 32 D.L. 4 luglio 2006, n° 223 convertito dalla L. 4 agosto 2006 n° 248 e dall'art. 3 comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n° 244.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno

L'ufficio competente, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'Amministrazione individuato nei documenti di programmazione dell'Ente con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellati interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita nel comma 1 dell'art 1 del presente regolamento.

Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'ente, viene seguita la seguente procedura:

- a) il dirigente invia all'ufficio competente una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessaria l'apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d'incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curricolari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico;
- b) l'ufficio invia ai dirigenti delle altre Aree apposita richiesta di accertamento;
- c) i dirigenti delle altre Aree forniscono una documentata e motivata illustrazione dell'esito, positivo o negativo, dell'accertamento.

Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta e formalmente comunicata al dirigente di riferimento.

Nell'atto di indicazione della procedura selettiva viene data adeguata motivazione dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorrere all'esterno.

Al fine di agevolare le procedure di accertamento sopradisciplinate, l'ente organizza una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

In relazione agli elementi individuati, come sopra indicato, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia della professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, nonché della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato, assicurando comunque la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

L'ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3

Individuazione delle professionalità

L'ufficio competente predispose un'apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili o politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4

Procedura comparativa

L'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte anche rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione di attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi l'avviso potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alla finalità della collaborazione.

Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti gli incarichi di assistenza legale e tecnica, l'Amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 5

Esclusioni e deroghe

La disciplina contenuta nel presente atto non è applicabile alle tipologie di rapporti regolati da leggi speciali, anche per quanto attiene ai requisiti culturali richiesti: a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi di progettazione (regolati dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (regolati dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.) e di prevenzione antincendio (regolati dalla L. 818/84 e s.m.i.), di rilevazione in materia ambientale,

inquinamento acustico, acqua, rifiuti (regolate dalla L. 203/03), di addetto stampa (art.9 legge 150/00), di guida turistica.

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6bis e 6quater dell'articolo 7 D.Lgs. 165/01 i componenti dell'organismo di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione periodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in materia del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 D.Lgs. 165/01.

In deroga a quanto previsto dall'art. 7, 6° comma del D.lgs 165/01 s.m.i., la Camera di Commercio potrà conferire incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non in possesso del requisito della "comprovata specializzazione universitaria" qualora sia prevalente e qualificante la professionalità in un determinato "mestiere" in settori limitati quali a titolo esemplificativo i settori dell'agricoltura e dell'artigianato; lo stesso criterio verrà utilizzato per le designazioni che la Camera dovrà effettuare per il conferimento di incarichi da altri enti.

Art.6

Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

In deroga a quanto previsto dall'art. 4, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art.4, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

Art. 7

Liste di accreditamento di esperti

L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.

Il dirigente competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con l'indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.

L'iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

Art. 8

Durata del contratto

L'incarico si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel disciplinare, ovvero anche prima di tale data, laddove lo impongono esigenze di pubblico interesse e in qualsiasi momento l'Ente ne ravvisi l'opportunità.

L'incarico non è rinnovabile ma il committente può prorogarne la durata, ove ravvisi un motivato interesse solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 9

Disciplinare di incarico

I rapporti di collaborazione di cui all'art.1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico.

La scelta della tipologia contrattuale è effettuata dall'Amministrazione in funzione delle specifiche esigenze della stessa nonché delle caratteristiche della prestazione richiesta e della posizione fiscale dell'incaricato.

I contratti sono stipulati in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
- c) le modalità e i criteri di svolgimento dell'incarico;
- d) la durata della collaborazione;
- e) il compenso erogato al collaboratore.

Il pagamento del compenso avviene nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel disciplinare di incarico, previo accertamento dell'effettiva esecuzione della prestazione concordata.

La liquidazione avviene di norma al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 10

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrarli entro un termine stabilito ovvero, sulla base dell'esatta qualificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

Art. 11

Limite massimo di spesa

Annualmente, con atto del Segretario Generale, viene individuato il limite massimo della spesa per gli incarichi di cui all'art.1, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12

Pubblicità degli incarichi

Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Amministrazione e attraverso eventuali altri mezzi di comunicazione. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18 della legge 244/07.